



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

Via XX Settembre, 32 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
Tel. 030/7405511 - Fax 030/7405566
Codice Fiscale 00400530176 – Partita I.V.A. 00559720982
protocollo@palazzolo.viapec.it

Regolamento del ciclo di gestione della performance

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 12.07.2011

Art. 1 – Fasi del ciclo di gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
 - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 2 – Sistema di pianificazione e controllo

1. La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:
 - a) le **"Linee Programmatiche di Mandato"** sono il documento in cui, all'inizio del mandato, vengono delineate le priorità politiche e strategiche dell'Amministrazione;
 - b) la **"Relazione Previsionale e Programmatica"** è il documento di congiunzione tra il bilancio di previsione e i principi politici ed amministrativi che si intendono perseguire e nel quale vengono individuati in linea generale i principali obiettivi da realizzare.
 - c) il **"Piano Esecutivo di Gestione"**, è il documento approvato dalla Giunta, suddiviso in una parte descrittiva ed una contabile, che autorizza la gestione per budget del bilancio di previsione e assegna obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi;
 - d) il **"Piano dettagliato degli obiettivi"**, è il documento di competenza del Segretario/Direttore Generale contenente il dettaglio completo degli obiettivi e delle informazioni che rappresentano la traduzione gestionale ed operativa degli obiettivi del Peg.
2. L'insieme dei documenti di cui al comma precedente costituisce il **"Piano della performance"** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 3 - Monitoraggio e interventi correttivi

1. Il ciclo della performance viene sottoposto a monitoraggio continuo in corso di esercizio. Il monitoraggio è realizzato dal Segretario/Direttore Generale, coadiuvato dalla struttura organizzativa preposta al Controllo di Gestione, attraverso la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione.
2. A seguito di tali verifiche possono essere proposti eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'amministrazione e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Il monitoraggio trova espressione nel documento sullo stato di attuazione dei programmi approvato dal Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, nel quale viene data dimostrazione del rispetto delle fasi di avanzamento

dei programmi, sia in termini finanziari che di perseguimento delle finalità, con ulteriore specifico riferimento anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Contestualmente viene approvato il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione di tutti i Settori, i Servizi, le Unità operative complesse e semplici.

Art. 4 – Rendicontazione dei risultati

1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti approvati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno:

- a) Il Rendiconto della gestione e l'allegata Relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- b) La verifica sullo stato di attuazione finale dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al rendiconto della gestione, che rappresenta il documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione dei programmi, sia in termini finanziari che di raggiungimento delle finalità programmatiche;
- c) La verifica sullo stato di attuazione finale degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance.

2. I documenti di cui al comma precedente costituiscono la "**Relazione sulla performance**" di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno.